Istituto di Istruzione Superiore
"GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO"
Polo per la Chimica e le Biotecnologie Sanitarie e Ambientali
Amministrazione Finanza e Marketing Relazioni Internazionali per il Marketing

Prot. n.4780/06-02 Contratto n. 37 Torino, 24/04/2018

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Tra l'Istituto Scolastico I.I.S. Gobetti Marchesini – Casale - Arduino di Torino (To) rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Maria DE PIETRO, Dirigente Scolastico, nata a XXXXXXXXX il XXXXXXXXX e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Superiore "Gobetti Marchesini Casale Arduino" di Torino, codice fiscale 97808080010

e il Dot. VIRCIGLIO Giuseppe nato a Caltanissetta (CL) il XXXXXXXXX e residente in XXXXXXXXX–XXXXXXXXX Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREMESSO

- Visti gli artt. 08,11,12,13,40 della Costituzione della Repubblica;
- Visti gli artt. 12 e 13 della legge 104/92;
- Visto l'art. 22 della L.R. 15/2004;
- Visto il D.L. n. 112 del 31/03/1998 Titolo V Capo III – Istruzione Scolastica;
- Visto il D.P.R. 275/99 relativo all'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- che l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/2/2001 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che l'intervento sul seminario **"Florilegio di buone prassi"** graverà sul progetto **P42 Inclusione A DM 663 art.3 C.1 Monitor 440 A.F. 2018**
- che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
- che il Dot. Virciglio Giuseppe individuato come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

- che il Direttore dei servizi generali e amministrativi Rag. Vincenzo NUCI ha curato l'attività istruttoria di competenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2017/18

Art. 1

Il Dot. Virciglio Giuseppe, individuato quale esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale assicurando n. 4 ore di docenza sul seminario **"Florilegio di buone prassi"** progetto **Inclusione A DM 663 art.3 C.1 Monitor 440 A.F. 2018**

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla Amministrazione scolastica.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione ha carattere di unicità.

Art. 2

L'Istituto scolastico, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Dot. Virciglio Giuseppe si impegna a corrispondere un corrispettivo di 165,28 euro onnicomprensivo.

Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: registro presenze e relazione finale da consegnare al Dirigente Scolastico.

Il sottoscritto si riserva altresì di comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto sopra dichiarato.

Art. 3

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Si conviene che il Dot. Virciglio Giuseppe provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 4

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. ed in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento ai sensi del DPR n. 62 16 aprile 2013.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art. 5

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.

Istituto di Istruzione Superiore
"GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO"
Polo per la Chimica e le Biotecnologie Sanitarie e Ambientali
Amministrazione Finanza e Marketing Relazioni Internazionali per il Marketing

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi Rag. Vincenzo Nuci.

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Torino.

Art. 8

Il presente contratto viene pubblicato al sito web di questo Istituto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, 24 aprile 2018

Il Contraente
Dot. Virciglio Giuseppe

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria De Pietro